

straordinario, il quale, per l'art. 2 del decreto medesimo, dovrà entro sei mesi, presentare le proposte per la migliore utilizzazione delle attività dell'Istituto al fine della sistemazione nell'Impero degli italiani rimpatriati dall'estero.

La presente che l'I.C.L.E. venne costituita con partecipazioni azionarie di enti e di privati, alcuni di questi ultimi residenti all'estero, e che le sue attività sono costituite unicamente dall'investimento del Capitale rappresentato dalle azioni, alle quali è garantito dallo Stato il dividendo annuo del 4.50%, mentre nessuna garanzia è stabilita nei riguardi del Capitale.

La partecipazione dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni è di L. 159.635 azioni da L. 50 nominali, completamente liberate.

Il nuovo provvedimento non contiene alcuna disposizione circa la sorte del capitale, né dà alcun diritto agli azionisti, pur potendosi ritenere che non è stata revocata la facoltà di ricorso. Alcuni portatori di azioni, enti o privati, intendono tutelare la propria partecipazione valendosi di tale facoltà secondo le norme del codice di commercio.

È d'avviso che l'Istituto nazionale delle assicurazioni senza assumere un atteggiamento di opposi-